



# Regione Umbria

Giunta Regionale

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**N. 1492      SEDUTA DEL 20/12/2018**

**OGGETTO:** Disciplina in materia di strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali per post-acuti e per persone non autosufficienti, disabili adulti e minori, malati terminali

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

---

Presidente: **Catuscia Marini** (firmato digitalmente)

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

---

L'atto si compone di 9 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

**Allegato A REQUISITI AGGIUNTIVI STRUTTURE PER NON AUTOSUFFICIENTI.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

**Vista** la relazione illustrativa avente ad oggetto “**Disciplina in materia di strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali per post-acuti e per persone non autosufficienti, disabili adulti e minori, malati terminali**” presentata dal Direttore;

**Preso atto** della proposta di regolamento presentata dall’Assessore Luca Barberini avente ad oggetto:

“**Disciplina in materia di strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali per post-acuti e per persone non autosufficienti, disabili adulti e minori, malati terminali**”;

**Preso atto:**

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Preso atto** delle indicazioni emerse in sede consultiva;

**Ritenuto** di provvedere alla preadozione del citato regolamento, corredato delle note di riferimento e della relativa relazione;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** l’art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi, espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

1) di preadottare l’allegato regolamento, avente ad oggetto “**Disciplina in materia di strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali per post-acuti e per persone non autosufficienti, disabili adulti e minori, malati terminali**”, la relazione che lo accompagna e l’allegato A) denominato “**Requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali per post-acuti e per persone non autosufficienti, disabili adulti e minori, malati terminali**”;

2) di incaricare l’Assessore Luca Barberini a dare seguito all’iter successivo e di assumere tutte le iniziative necessarie per le conseguenti determinazioni di approvazione del regolamento di cui al punto precedente.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE**

---

Proposta di regolamento: “**Disciplina in materia di strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali per post-acuti e per persone non autosufficienti, disabili adulti e minori, malati terminali**”

## RELAZIONE

La legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (*Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali*), articolo 318, comma 2, definisce non autosufficienti le persone “*che hanno subito una perdita permanente parziale o totale dell'autonomia delle abilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali, da qualsiasi ragione determinata, con conseguente incapacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto rilevante di altre persone, considerando i fattori ambientali e personali che concorrono a determinare tale incapacità coerentemente con quanto previsto dalle indicazioni della Organizzazione mondiale della sanità (O.M.S.) attraverso la classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (I.C.F.). La condizione di non autosufficienza si articola in diversi livelli di gravità, secondo quanto previsto all'articolo 320, comma 2, lettera b).*”

Il successivo articolo 323, in riferimento alle persone non autosufficienti, al comma 3, afferma il principio del “*favorire la permanenza dell'assistito nel proprio domicilio ed evitare il ricovero in strutture residenziali*” e, inoltre, al comma 5, stabilisce che la Giunta regionale definisce i “*criteri di erogazione appropriata delle prestazioni [...] in ambito semi residenziale e residenziale, articolati in base all'intensità complessiva e alla durata dell'assistenza*”.

L'articolo 117, comma 2, sancisce che le strutture sanitarie e socio sanitarie devono rispettare i **requisiti minimi** di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (*Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private*), nonché, in attuazione del comma 2, del medesimo articolo 117, della l.r. 11/2015, devono rispettare i **requisiti aggiuntivi** “*finalizzati a garantire la sicurezza delle strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni.*”.

Le modalità e i termini per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali per persone non autosufficienti anziane, disabili adulte e minori e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di cui all'articolo 8-ter del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*), sono definite dal regolamento regionale 2 agosto 2017, n. 6 (*Disposizioni in materia di autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, in attuazione della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)*).

Le strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali per persone non autosufficienti anziane, disabili adulti e minori, malate terminali possono, altresì, ai sensi dell'articolo 118 della l.r. 11/2015, richiedere l'accreditamento istituzionale, di cui all'articolo 8-quater del D.Lgs. 502/1992, qualora siano in possesso dei **requisiti ulteriori** di qualificazione, oltre a quelli minimi e aggiuntivi previsti per l'autorizzazione.

I **requisiti minimi**, di cui all'atto di indirizzo approvato con D.P.R. 14 gennaio 1997, che devono essere rispettati dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali per persone non autosufficienti anziane, disabili adulte e minori, malate terminali sono quelli di seguito indicati e riportati:

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE**


---

- i requisiti minimi organizzativi generali;
- i requisiti minimi strutturali e tecnologici generali;
- i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi specifici per le strutture che erogano prestazioni di ricovero, a ciclo continuativo e/o diurno relativi ai presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;

I requisiti minimi specifici di cui sopra riguardano, in particolare, i *“presidi che erogano prestazioni sanitarie specialistiche e sanitario assistenziali, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative non erogabili in ambito ambulatoriale o domiciliare per situazioni che non richiedono ricovero ospedaliero. Le prestazioni offerte sono rivolte:*

*- alla riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;*

*[...]*

*Si definiscono presidi di riabilitazione extraospedaliera le strutture che erogano prestazioni a ciclo diurno o continuativo che provvedono al recupero funzionale e sociale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste dipendenti da qualunque causa.*

*Le strutture di riabilitazione, intervengono nella fase immediatamente post-acuta (anche dopo la dimissione ospedaliera), attraverso l'offerta di tutela sanitaria capace di garantire il recupero degli esiti derivanti da episodi acuti o di funzioni lese o menomate, attraverso cicli a degenza diurna o continuativa.”*

I requisiti minimi specifici di cui sopra riguardano, altresì, le *“Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.)”* le quali *“sono presidi che offrono a soggetti non autosufficienti, anziani e non, con esiti di patologie, fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili a domicilio, un livello medio di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, accompagnata da un livello alto di assistenza tutelare e alberghiera, modulate in base al modello assistenziale adottato dalle Regioni e Province autonome.”*

Il D.P.R. 14 gennaio 1997 stabilisce, infine, all'articolo 4, che: *“1. Le regioni classificano le strutture in relazione alla tipologia delle prestazioni contemplate dai livelli di assistenza in:*

*[...]*

*c) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo e/o diurno.*

*[...]*

*4. Le strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, in riferimento all'attività a ciclo continuativo e/o diurno, possono essere distinte in tipologie connesse ai livelli di assistenza previsti dal piano sanitario nazionale.”*

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1622 del 29/12/2015 (*Classificazione delle strutture extraospedaliere residenziali e semiresidenziali per persone disabili in base alle caratteristiche tecnico-organizzative e all'intensità assistenziale*) è stato avviato il percorso mirante al conseguimento degli obiettivi prioritari stabiliti dalla programmazione socio-sanitaria della Regione Umbria, tra i quali vi è la realizzazione di interventi rivolti all'area della disabilità e della non autosufficienza che consentano continuità della presa in carico delle persone.

La citata DGR 1622/2015 mirava a delineare, infatti, l'organizzazione e la gestione delle attività delle strutture extraospedaliere che erogano prestazioni riabilitative e di integrazione socio-sanitaria, al fine di garantire interventi appropriati, continuità dei percorsi di assistenza e cura, supporto alla condizione di cronicità, oltre alla razionalità e sostenibilità nell'uso delle risorse.

La DGR 1622/2015 poneva, inoltre, l'obiettivo di uniformare i livelli assistenziali alla normativa nazionale e regionale e a quanto previsto in materia dal documento ministeriale denominato *“Mattone 12 - Assistenza residenziale e semiresidenziale”*.

La DGR 1622/2015 stabiliva, infine, *“5) di riservarsi di dare pratica attuazione alla classificazione, all'applicazione degli standard e al conseguente aggiornamento delle rette con uno specifico provvedimento della Giunta regionale;”*

## **REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE**

---

Successivamente sono stati approvati i nuovi LEA, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*) che hanno profondamente innovato la materia dell'assistenza socio-sanitaria residenziale e semiresidenziale.

La presente proposta di regolamento, in conclusione, mira a disciplinare la complessiva materia delle strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali e semi residenziali per persone non autosufficienti: anziani, disabili adulti e minori, malati terminali. Stabilisce, a tal fine, i requisiti aggiuntivi che dette strutture devono soddisfare ai fini autorizzativi e classifica le strutture in tipologie.

Si propone di preadottare la presente formulazione al fine di favorire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati.

**Proposta di Regolamento: “Disciplina in materia di strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali per post-acuti e per persone non autosufficienti, disabili adulti e minori, malati terminali”**

### **Art. 1**

#### ***(Oggetto)***

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 117, comma 2, della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), disciplina i requisiti aggiuntivi delle strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali per post acuti e per persone non autosufficienti anziane, disabili adulte e minori, malati terminali, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).

### **Art. 2**

#### ***(Requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture)***

1. I requisiti aggiuntivi delle strutture di cui all'articolo 1, unitamente alla classificazione in tipologie delle strutture medesime, di cui al punto 4 del D.P.R. 14 gennaio 1997, sono riportati nell'allegato A) al presente regolamento denominato “Requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali per post acuti e per persone non autosufficienti: anziani, disabili adulti e minori, malati terminali”.

### **Art. 3**

#### ***(Autorizzazioni delle strutture)***

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE**

---

1. In attuazione dell'articolo 117, comma 1, della l.r. 11/2015, le modalità e i termini per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali per post acuti e per persone non autosufficienti anziane, disabili adulte e minori, malati terminali e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di cui all'articolo 8-ter del decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono definite dal regolamento regionale 2 agosto 2017, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, in attuazione della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)).

**Art. 4*****(Norme transitorie)***

1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali per post acuti e per persone non autosufficienti anziane, disabili adulte e minori, malati terminali, di cui all'articolo 1, già autorizzate in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, devono trasmettere al Servizio regionale competente, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di possesso dei requisiti indicati nell'Allegato A) di cui all'articolo 2.

2. Nel caso in cui le strutture già autorizzate non ottemperino a quanto disposto dal comma 1 si applicano gli articoli 10 e 11 del r.r. 6/2017.

3. Coloro che, alla data del 1 gennaio 2018, hanno svolto l'attività di educatore per almeno dieci anni, anche non continuativi, possono continuare ad esercitare tale attività nelle strutture di cui al presente regolamento.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE**

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 19/12/2018

Il responsabile del procedimento  
Michaela Chiodini

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

**PARERE DI LEGITTIMITÀ**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il testo del regolamento regionale recante:

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 19/12/2018

Il dirigente del Servizio  
Programmazione socio-sanitaria  
dell'assistenza distrettuale. Inclusione  
sociale, economia sociale e terzo settore

Paola Casucci  
Titolare

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

**PARERE DEL DIRETTORE**



---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE**

---

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 19/12/2018

IL DIRETTORE  
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE.  
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE  
- Walter Orlandi  
Titolare

FIRMATO  
Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

**PROPOSTA ASSESSORE**

L'Assessore Luca Barberini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 19/12/2018

Assessore Luca Barberini  
Titolare

FIRMATO  
Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---